# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 2612-*bis* 

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – approvato dalla 1° Commissione permanente nella seduta pomeridiana del 13 marzo 1991 – dell'articolo 15 del

#### **DISEGNO DI LEGGE N. 2612**

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (LATTANZIO)

col Ministro dei Lavori Pubblici (PRANDINI)

col Ministro di Grazia e Giustizia (VASSALLI)

col Ministro dell'Interno (SCOTTI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo (TOGNOLI)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (FACCHIANO)

col Ministro dei Trasporti (BERNINI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DONAT-CATTIN)

col Ministro degli Affari Esteri (DE MICHELIS)

col Ministro delle Finanze (FORMICA)

col Ministro della Difesa (ROGNONI)

col Ministro dell'Ambiente (RUFFOLO)

col Ministro del Tesoro (CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CIRINO POMICINO)

Comunicato alla Presidenza il 21 gennaio 1991

Piano generale dei trasporti

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE È RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Piano generale dei trasporti)

- 1. Per assicurare fino al 30 giugno 1991 la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento «Costituzione e funzionamento del CIPET».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.